

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

1. DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU)

- Branca del diritto internazionale pubblico che limita la libertà degli Stati nella conduzione delle ostilità.
- Obiettivo: ridurre le sofferenze, proteggere civili e combattenti fuori combattimento.
- Base normativa: 4 Convenzioni di Ginevra (1949) + Protocolli aggiuntivi (1977).
- Due rami principali:
 - **Jus in bello**: regola la condotta del conflitto.
 - **Jus ad bellum**: regola il diritto di fare guerra (prerogativa degli Stati).

Fonti principali del DIU:

- Diritto internazionale consuetudinario (*diuturnitas + opinio juris ac necessitatis*)
- Trattati internazionali (es. Ginevra, Ottawa, Parigi)
- Principi generali riconosciuti (umanità, distinzione, proporzionalità, precauzione)

Tipi di conflitti armati:

- Internazionali → tra Stati.
- Non internazionali → tra forze statali e gruppi dissidenti all'interno di uno Stato.
- Misti → se uno Stato interviene in un conflitto interno.

2. PRINCIPI DI BASE NELLA CONDOTTA DELLE OSTILITÀ

1. Principio di umanità

- Evitare sofferenze inutili e mali superflui.
- Vietato l'uso eccessivo della forza rispetto agli obiettivi militari.

2. Principio di distinzione (art. 48 Protocollo I)

- Obbligo di distinguere tra civili e combattenti / beni civili e obiettivi militari.
- Vietati attacchi indiscriminati.

3. Principio di proporzionalità

- Il danno ai civili deve essere "collaterale", non eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto.
- Attacchi ripetuti con danni eccessivi cumulativi violano il principio.

4. Principio di precauzione

- Doveri per l'attaccante:
 - Accertarsi che l'obiettivo sia militare.
 - Dare preavviso alla popolazione civile.
- Doveri per il difensore:
 - Evitare scudi umani.
 - Non collocare obiettivi militari in aree densamente popolate.

3. LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO

Mezzi di combattimento = Armi/sistemi d'arma

Metodi di combattimento = Tattiche usate

Art. 35 Protocollo I Ginevra:

> "Il diritto delle parti di scegliere mezzi e metodi di guerra non è illimitato."

Mezzi vietati o regolati:

- **Mine antipersona**: vietate dalla Convenzione di Ottawa (1997)
- **Armi batteriologiche**: vietate dal Protocollo di Ginevra (1925)
- **Armi chimiche**: vietate dalla Convenzione di Parigi (1993)
- **Laser accecanti**, **uranio impoverito**, **fosforo bianco**, **armi nucleari** (giurisprudenza CIJ 1996: lecite solo in casi estremi di difesa)

Metodi vietati o regolati:

- **Perfidia** (vietata): ingannare il nemico facendo credere in una protezione (es. falsa resa)
- **Stratagemma** (ammesso): inganno lecito, es. camuffamenti
- **Spionaggio**: lecito se in abiti civili, non protetto se scoperto
- **Sabotaggio**: ammesso se contro obiettivi militari
- **Saccheggio**: sempre vietato (appropriazione violenta di beni per fini privati)

4. LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (CPI)

Istituita: Statuto di Roma, 1998 - **Entrata in vigore**: 1 luglio 2002

Sede: L'Aja

Caratteristiche:

- Primo tribunale penale permanente con competenza su individui (non Stati).
- Giurisdizione su crimini gravi: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimine di aggressione.

Principio di complementarità (art. 17):

- La CPI interviene solo se lo Stato è:
 - Inattivo
 - Incapace (sistema giudiziario collassato, prove/testimoni non disponibili)
- Non intenzionato (processo farsa, assenza di imparzialità)

Condizioni per esercitare la giurisdizione (art. 12):

- **Territorialità**: crimine nel territorio di uno Stato parte
- **Nazionalità**: crimine commesso da un cittadino di uno Stato parte
- **Rinvio del Consiglio di Sicurezza ONU**

Presupposti della competenza:

- **Ratione loci** → crimine commesso in Stato parte

- ****Ratione personae**** → persona fisica, non minore di 18 anni
- ****Ratione temporis**** → dopo entrata in vigore dello Statuto
- ****Ratione materiae**** → crimini più gravi previsti dallo Statuto
